

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.

TITOLO I° Principi e disposizioni generali

TITOLO II Gestione dei rifiuti

Capo 1° Gestione dei rifiuti urbani interni

Capo 2° Gestione dei rifiuti urbani esterni

Capo 3° Gestione altri rifiuti

Capo 4° Gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballo ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati a recupero

TITOLO III Gestione imballaggi

TITOLO IV Tassa/ Tariffa

TITOLO V Rapporti con l'utenza e associazioni di categoria

TITOLO VI Gestione del servizio

TITOLO VII Sistema sanzionatorio

TITOLO VIII Norme finali

ALLEGATI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE PAG. 2
- ART. 2 - FINALITA' PAG. 2
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
PAG.2
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI PAG.3
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PAG. 3
- ART. 6 - DEFINIZIONI PAG. 3
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE PAG. 5
- ART. 8 - ESCLUSIONI PAG.6
- ART. 9 - COMPETENZE DELL'UNIONE DELLA VALCONCA PAG.
7
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI PAG. 8
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI PAG. 8
- ART. 12 - DIVIETI DI ABBANDONO PAG. 9
- ART. 13 - BONIFICA PAG. 9
- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PAG.
10

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI IMBALLO

CAPO I : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO.

ART. 15 - DEFINIZIONE PAG. 12

Art. 15 bis - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

ART. 16 - CONFERIMENTO PAG 12

ART. 17 - RACCOLTA PAG. 15

- 1) Individuazione
- 2) Sistemi di raccolta
- 3) Dotazione di cassonetti e bidoni
- 4) Raccolta RSU fuori perimetro
- 5) Raccolta assimilati

ART. 18 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI PAG.
15

ART. 19 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA PAG. 16

ART. 20 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE
PAG. 16

ART. 21 - TRASPORTO PAG. 16

ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO- TRASBORDO PAG. 16

CAPO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 23 - DEFINIZIONE PAG. 18

ART. 24 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO PAG.
18

ART. 25 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PAG.
18

ART. 26 - CESTINI STRADALI PAG. 19

ART.27 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE
PRIVATE PAG. 19

ART. 28 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI PAG. 19

ART. 29 - PULIZIA DEI MERCATI PAG. 20

ART. 30 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI PAG. 20

ART. 31 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI
VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
PAG. 20

ART. 32 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI PAG.
21

ART. 33 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI
NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI PAG. 21

ART. 34 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI PAG. 21

ART. 35 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI PAG. 21

ART. 36 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO
SPECIALE PAG. 22

CAPO III :NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 37 -. BENI DUREVOLI PAG. 23

ART. 38 - RIFIUTI SANITARI PAG. 23

ART. 39 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI PAG. 24

ART. 40 - OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
PAG. 25

ART. 41 - RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE PAG. 25

ART. 42 - RIFIUTI SPECIALI PAG. 25

ART. 43 - RIFIUTI CIMITERIALI PAG. 26

ART. 44 - RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI) PAG. 27

ART. 45 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI. PAG. 28

ART. 46 - RIFIUTI PERICOLOSI PAG. 28

ART. 47 - RIFIUTI DI AMIANTO PAG. 28

CAPO IV :GESTIONE DI RIFIUTI RICUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 48 - CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPRO PAG. 39

- A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi
- B) Rifiuti urbani esterni
- C) Rifiuti urbani pericolosi
- D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"
- E) Rifiuti di imballaggio
- F) Altri rifiuti con gestione differenziata

ART. 49 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP. PAG. 30

ART. 50 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTONE E PLASTICA PAG. 31

ART. 51 - ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAG. 31

ART. 52 - RAMAGLIE E SFALCI PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI PAG. 32

ART. 53 - NORMA TRANSITORIA PAG. 32

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 54 - DEFINIZIONI PAG. 34

ART. 55 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI
DEGLI IMBALLAGGI. PAG. 35

ART. 56 - MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE
PAG. 37

TITOLO IV - TASSA / TARIFFA

ART. 57 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI PAG. 38

TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

ART. 58 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO (GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE)
PAG. 40

ART. 59 - IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE PAG. 40

ART. 60 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI PAG. 40

ART. 61 - CONDIZIONI OPERATIVE PAG. 41

ART. 62 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI PAG. 42

ART. 63 - INCENTIVI PAG. 42

ART. 64 - RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI PAG.
42

TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO

- ART. 65 - PRINCIPI FONDAMENTALI PAG. 43
- ART. 66 - STANDARD DI QUALITA' PAG. 43
- ART. 67 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE
PAG. 43
- ART. 68 - FORME DI GESTIONE PAG. 44
- ART. 69 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE
DEL SERVIZIO PAG. 44

TITOLO VII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 70 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI PAG. 46
- ART. 71 - CONTROLLI PAG. 46
- ART. 72 - ACCERTAMENTI PAG. 46
- ART. 73 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO PAG.
46
- ART. 74 - SISTEMA SANZIONATORIO PAG. 47

TITOLO VIII - NORME FINALI

- ART. 75 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI PAG. 55
- ART. 76 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO PAG. 55
- ART. 77 - DISPOSIZIONI FINALI PAG. 55

ALLEGATI :

- ALLEGATO A PAG. 56
- ALLEGATO B PAG. 57

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento l'Unione della Valconca, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. L'Unione della Valconca adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
 - b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
 - c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

- 1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 1.2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.4) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 1.5) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 1.6) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- 1.7) **smaltimento**: le operazioni previste nell' allegato B del D.Lgs. 22/97
- 1.8) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97
- 1.9) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 1.10) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' allegato B del D.Lgs: 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs: 22/97 .
- 1.11) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiutiefettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorofenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalla qualità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito, raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 1.12) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.13) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 1.14) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 1.15) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 1.16) **frazione secca del rifiuto**: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.....
- 1.17) **frazione umida**: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.
- 1.18) **spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- 1.19) **cernita**: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi e/o itinerante;
- 1.20) **raccolta a chiamata e/o programmata**: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- 1.21) **conferimento**: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.
- 1.22) **stazioni ecologiche di base**: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- 1.23) **stazioni ecologiche attrezzate**: le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- 1.24) **piattaforme ecologiche**: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- 1.25) **rifiuti speciali recuperabili**: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati,

ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

1.26) **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali.

1.27) **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22

1.28) **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.

1.29) **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97.

1.30) **Legge regionale 27:** la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n° 27 del 12 luglio 1994.

1.31) **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata.

1.32) **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

1.33) **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 7

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21 , comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H e I (allegati 2,3,4 del D.Lgs. 389/1997).

Art. 8

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 e dal presente regolamento gli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, del trattamento, dell'ammasso di risorse minerali o dello sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 9

Competenze dell'Unione della Valconca

1. L'Unione della Valconca effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. L'Unione della Valconca disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97.
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dell'Unione della Valconca l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/1997.
 4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, l'Unione della Valconca si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 5. L'Unione della Valconca può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
 6. L'Unione della Valconca è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al ministro dell'Ambiente e al Ministro della sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte;

Art. 12

Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97 e dell'art. 71 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Presidente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Bonifica

1. Chiunque cagiona , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 , comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dall'Unione della Valconca ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.
12. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad iniziativa degli interessati.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti gli enti locali, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.
2. Gli enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza , di efficacia e di economicità.
3. Gli enti locali provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI IMBALLO

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO.

Art. 15

Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

- a) I rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo del successivo art. 15 bis;
- 2. L'Unione della Valconca, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:**
- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
- 3. L'Unione della Valconca e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.**

Art. 15 bis

Rifiuti Speciali Assimilati

- 1. Per rifiuti speciali assimilati si intendono quelli compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui all'allegato A del presente regolamento la cui produzione annua, riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/Mq. Ovvero 0,1 Mc./Mq.**

Art. 16

Conferimento

- 1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.**
- 2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.**
- 3. Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.**

a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori e nel sistema stabilito dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

b) E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

c) Per i rifiuti di cui al 1 comma dell'art. 15, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

d) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

e) Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

f) Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

g) Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. Gli utenti dovranno dotarsi di opportuno box per il deposito dei sacchi con accesso direttamente dall'esterno e debitamente custoditi e chiusi.

h) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

i) Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

l) Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

4. Rifiuti urbani interni ingombranti

a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero verde servizio utenza.

-I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe.

5. Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell' allegato D del D.Lgs. 22/97 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.

b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso i Centri ambiente.

c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i Centri Ambiente.

- d) 200112 Vernici, inchiostri, adesivi
- e) 200113 Solventi
- f) 200117 Prodotto fotochimici
- g) 200119 Pesticidi
- h) 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno dei Centri ambiente.

Art. 17 Raccolta

1. Individuazione

- a) - Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio DELL'Unione della Valconca, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente, il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- b) - I limiti della zona di raccolta obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, sono individuati dall'Unione della Valconca; nel frattempo vigono i limiti individuati dai singoli comuni che ne fanno parte.
- c) - Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 500 dal più vicino contenitore portarifiuti all'accesso della proprietà privata con metodologie previste dal contratto di servizio.

2. Sistemi di raccolta

- a) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

3. Dotazione di cassonetti e bidoni

- a) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.
- b) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
- c) - I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta , permetta una rapida ed efficace pulizia.

Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

- d) I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione

4. Raccolta RSU fuori perimetro

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente regolamento

5. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b dell'art. 7 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso dell'Unione della Valconca.

Art. 18

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.
3. Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 19

Periodicità della raccolta

1. In tutto il territorio dell'Unione della Valconca, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Presidente con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Art. 20

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa: L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'Utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
4. L'Unione della Valconca e il gestore del servizio in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 21

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 22

Stazioni di trasferimento - trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone all'Amministrazione dell'Unione della Valconca l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio dell'Unione della Valconca in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un'eventuale impatto visivo negativo.

CAPO 2

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23

Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 24

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione dell'Unione della Valconca; fino all'adozione di tale delibera, vigono i perimetri delimitati dai comuni che ne fanno parte.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Art. 25

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.
7. L'Unione della Valconca attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 26
Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 27
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Presidente, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 29

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 30

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. La medesima disposizione si applica ai concessionari di darsene ad uso diportistico, degli stabilimenti balneari per quel che riguarda la linea di battigia, indipendentemente dalla sua ampiezza intesa come distanza tra il limite della concessione lato mare e l'acqua stessa.
In questo caso compito del concessionario sarà quello di accumulare il materiale spiaggiato lasciandolo a disposizione dei mezzi di asporto del servizio.

Art. 31

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con l'Azienda che gestisce la pulizia delle aree pubbliche.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 32

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 33

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 34

Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, l'Unione della Valconca accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Presidente, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti

interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art.35

Osservanza di altre disposizioni

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ivi comprese le banchine del porto-canale. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.
Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;

Art.36

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.
4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze.

CAPO 3°
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI
CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 37
Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. L'Unione della Valconca promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
 - a) l'individuazione di centri di raccolta
 - b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
 - c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.

I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 22/1997.

Art. 38
Rifiuti sanitari

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento;

3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
5. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulta la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale .
6. I produttori di tali rifiuti, per utilizzare l'inceneritore dei rifiuti stipulano apposite convenzioni con il gestore del servizio di smaltimento.
7. I rifiuti sanitari assimilabili RSU devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.
8. I rifiuti sanitari pericolosi immediatamente dopo la sotto-posizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che evitino spargimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori devono quindi essere immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura.
9. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o per altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi". Essi devono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se chiusi.
10. I contenitori esterni, se recuperabili, devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento, sempre a cura dei produttori, devono essere puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.
11. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi o mezzi appositi autorizzati.
12. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art. 39

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 Giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dall demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
11. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
12. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

(N.B.: Il Governo emanerà un decreto attuativo che indicherà le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli)

Art. 40
Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.
2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 41

Rifiuti di beni in polietilene

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 22/97.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

Art. 42

Rifiuti speciali

1. Disposizioni di carattere generale

- a) I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15, comma 1, punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art.15 comma 1, punto 1 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.
 4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.
 5. **Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio.**
 - a) I produttori dei rifiuti speciali di cui all'art. 43, punti 1 del presente regolamento, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento pubblici dei rifiuti urbani devono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento.
 - b) La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento.
 - c) Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

Art. 43

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) Ordinaria attività cimiteriale;
 - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla illuminazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.
7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Art. 44

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma, lett. b) del D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici cotti;
 - d) i vetri di tutti i tipi;
 - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A, autorizzate.
3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n° 15, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Art. 45

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.
2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della legge 319/1976 e successive modificazioni della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.
3. Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle

successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92.

Art. 46

Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art 47

Rifiuti di amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.
2. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.
3. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
4. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.
5. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.
6. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

CAPO 4°
GESTIONE DI RIFIUTI RICUPERABILI SOLIDI URBANI,
ASSIMILATI E DEI RIFIUTI
DI IMBALLAGGIO

Art. 48

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

1. L'Unione della Valconca ha l'obiettivo di raggiungere entro il 31/12/1999, il 41% di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:
 - A) **Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi**
 - a1) ingombranti metallici
 - a2) ingombranti legnosi
 - a3) ingombranti vari
 - a4) beni durevoli per uso domestico
 - a4- 1) frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - a4- 2) frazione umida
 - a4- 3) lavatrici e lavastoviglie
 - a4- 4) condizionatori d'aria
 - a5) rifiuti di beni in polietilene
 - a6) frazione umida
 - a6- 1) scarti cucina e attività di ristorazione
 - a6- 2) scarti di attività orto-frutta
 - a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti.
 - a7- 1) sacco secco
 - a7- 2) cassonetto del secco
 - a8) alluminio
 - a9) carta
 - a10) metallici ferrosi
 - a11) legno
 - a12) plastica
 - a13) vetro
 - a14) tessuti
 - B) **Rifiuti urbani esterni**
 - b1) rifiuti di pulizia arenile marittimo con forte presenza di sabbia recuperabile
 - b2) rifiuti vegetali
 - b2- 1) scarti potature
 - b2- 2) sfalci e foglie
 - C) **Rifiuti urbani pericolosi**
 - c1) pile
 - c2) farmaci
 - c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"

- c4) (CER 200112) vernici, inchiostri, adesivi
- c5) (CER 200113) solventi
- c6) (CER 200117) prodotti fotochimici
- c7) (CER 200119) pesticidi
- c8) (CER 200121) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"

- d1) oli minerali esausti
- d2) accumulatori al piombo
- d3) pneumatici
- d4) inerti, manufatti ceramici

E) Rifiuti di imballaggio

- e1) carta
- e2) legno
- e3) metalli
- e4) plastica
- e5) vetro
- e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- f3) supporti informatici
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- f5) piccoli elettrodomestici
- f6) lampade esauste

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.
4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato.
 - a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.
 - b) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.
 - c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

Art. 49

Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio dell'Unione della Valconca tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi con contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.
4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.
7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.
8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

Art. 50

Raccolta differenziata di cartone e plastica

1. Raccolta differenziata cartone

- a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.
- b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti.
- c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso.
- d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta é effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

2. Raccolta differenziata dei films polietilenici

- a) Il Servizio promuove la raccolta dei films in P.V.C. o altro materiale, impiegati nelle pratiche agricole.
- b) L'utente che necessita smaltire tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso.
- c) In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto di altri materiali.
- d) Il servizio può essere effettuato, di norma durante tutto l' arco dell'anno.
- e) Il servizio avviene mediante asporto a domicilio, previa richiesta dell'utente il quale corrisponde una tariffa al gestore del servizio. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

3. Contenitori per liquidi in plastica

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

Art. 51

Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

1. Devono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali :
 - frazione secco
 - frazione umida
 - accumulatori al piombo esausti
 - ingombranti
2. Allorquando questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dall'Unione della Valconca e dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta stabilite e rese note.
Per i rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengano dotati di apposito contenitore, questi, oltre ad adeguarsi alle modalità di conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso.
Nel caso in cui il servizio sarà effettuato con il metodo a sacchi, l'utente si dovrà dotare di appositi sacchetti biodegradabili.
3. In particolare devono essere istituiti da parte dell'Unione della Valconca e dal gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Centri Ambiente" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti con la presenza di personale addetto.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 75 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 3 lettera b dell'art. 7 possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
5. L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del gestore del servizio in collaborazione con l'Amministrazione dell'Unione della Valconca.
6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 52

Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con l'Unione della Valconca o/il gestore del servizio.

2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinanti da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.
3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l'Azienda per concordare il momento di raccolta.
4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.

Art. 53

Norma transitoria

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate da questo Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) é introdotta gradualmente nel corso di due anni solari successivi alla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi che prevedano:
 - a) I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
 - b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
 - c) I costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio dell'Unione;
 - d) I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;
2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del servizio.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 54

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97
- g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l)**Recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;

m)**Recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) **Riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o)**Smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. 22/97;

p)**Operatori economici**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q)**Produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r)**Utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s)**Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico**: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;

t)**Consumatore**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u)**Accordo volontario**: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

Art. 55

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio dell'Unione della Valconca:
 - a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
 - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;
2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da

- questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti:
I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;
 5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
 - c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;
 6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
 7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di :
 - a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
 - b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
 8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.
 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
 10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 22/97.
 11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 56

Modello unico dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO IV

TASSA / TARIFFA

Art. 57

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani di cui al punto 1. dell'art. 15 del presente regolamento nelle sue varie fasi e dovuto all'Unione della Valconca il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche e integrazioni.
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " vigente, ai sensi del citato D,Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999:
 - a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dall'Unione mediante l'istituzione di una tariffa;
 - b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dell'Unione della Valconca;
 - c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
 - d) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell' Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
 - e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;
 - f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs:22/97;
 - g) la tariffa è determinata dall'Unione della Valconca, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
 - h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
 - i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto;

- l) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- m) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;
- n) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;
- o) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 58

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato (guardie ecologiche volontarie)

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio dell'Unione della Valconca e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991. n. 266
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con l'Unione della Valconca e il gestore del servizio contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. I rapporti sono regolati da apposite convenzioni negli ambiti delle finalità dettate in materia dalla Legge Regionale 12/07/1994, n° 27.

Art. 59

Il riconoscimento e l'autorizzazione

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con l'Unione della Valconca, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 60

Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme

igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali

Art. 61

Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
- frazione secca (carta, cartone, plastica)
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
 - alluminio in forma di lattine per liquidi
 - metalli
 - rifiuti ingombranti di origine domestica
- si fa espresso divieto di raccolta di:
- frazione umida dei rifiuti urbani
 - verde da giardino
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali assimilati
 - olii e batterie auto
2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dall'Unione della Valconca, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 62

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti l'Unione della Valconca e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 63

Incentivi

L'Unione della Valconca incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per l'Unione della Valconca, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Tutte le scuole potranno essere sgravate dalla tassa a condizione che i fondi ottenuti siano utilizzati per l'educazione ambientale.

Art. 64

Riscontri e divulgazione dei risultati

1. L'Unione della Valconca trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna

frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e la miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. L'Unione della Valconca da informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

TITOLO VI

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 65

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
 - a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 66

Standard di qualità

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione della Valconca sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
 - a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) Termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) Sicurezza degli impianti;
 - e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) Numero del personale addetto;
 - g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) Densità media della popolazione;
 - l) Densità media di uffici e servizi;
 - m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari dell'Unione della Valconca.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, l'Unione della Valconca usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell' art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, come sostituito dall' art. 6 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n° 470.
4. I risultati sono comunicati alla Provincia e all'Ambito ottimale
5. Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di luglio ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta dell'Unione della Valconca entro il 30 giugno.

Art. 67

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29 , sostituito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n° 546.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. L'Unione della Valconca, di concerto con il gestore del servizio, anche con l'apporto del corpo delle GEV, nonché delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
4. L'Unione della Valconca, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

Art.68

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dall'Unione della Valconca mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Unione della Valconca tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia di Rimini ai sensi della L.R. 27/94.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
 - d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente regolamento;
 - e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.

Art. 69

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del D. l. 31 agosto 1987, n° 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n° 441.
2. L'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli 62, 63, 64.
3. Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 70

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 71

Controlli

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997 , art. 104, comma 2 e dalla L. 142/910 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia dell'Unione, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL., ai sensi della L.R. n° 19 (20) del 4/5/1982, art. 19 e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA, istituita con L.R. n° 44/95.
2. Restano sa
3. IVE le competenze dell'Unione della Valconca in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Art. 72

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia dell'Unione.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari dell'Unione della Valconca appositamente delegati dal Presidente secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), a seguito di apposita convenzione può, come previsto dalla L.R. 23/89, art. 3 accertare le violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.
3. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta dell'Unione Valconca, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

Art. 73

Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio dell'Unione della Valconca per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art.62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 74

Sistema sanzionatorio

Riferimenti	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min	max		
Art. 12 comma.1°	Abbandono rifiuti nel suolo e nel suolo	200.000	1.200.000	400.000	Unione della Valconca
Art.12 comma.1°	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica privata	200.000	1.200.000	400.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività.	100.000	1.000.000	200.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park circhi o spettacoli viaggianti.	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca

Art. 12 comma.1°	Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingresso ed al dettaglio	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia dei terreni non edificati	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Divieto di abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali esternamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Getto di rifiuti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 12 comma.1°	Contravvenzione all'obbligo di pulizia	50.000	1.000.000	100.000	Unione della Valconca
Art.12 comma.1°	Immissione rifiuti nelle acque	200.000 / 1.200.000		400.000	Unione della Valconca
Art 43 comma 2° D.Lgs. 22/97	Smaltimento rifiuti terziari attraverso il servizio pubblico (da 1° gennaio 1998)	200.000 /1.200.000		400.000	Unione della Valconca
Art 44 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata consegna di beni durevoli esauriti a soggetti autorizzati	200.000 /1.200.000		400.000	Unione della Valconca

	Divieto di muovere i contenitori di rifiuti dalla loro sede	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
	Divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati	100.000	1.000.000	200.000	Unione della Valconca
Art 16	Divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori o fuori dal Centro Ambiente o nei pressi dell'ingresso	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
	Divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	100.000	1.000.000	200.000	Unione della Valconca
	Obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione ecologica o del centro Ambiente	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
	Divieto di accedere alle stazioni ecologiche attrezzate o ai Centri Ambiente fuori dagli orari di esercizio agli utenti	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
	Divieto di esporre nelle raccolte differenziate domiciliari materiali difformi da quelli prescritti	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca

	Obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento.	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
Art. 16	Obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti	50.000	500.000	100.000	Unione della Valconca
Art.11 comma 3° Art.52 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata comunicazione,ovvero incompleta o inesatta quantità e qualità rifiuti prodotti	5 milioni / 30 milioni		10 milioni	Provincia
Art.12 comma 1° Art.52 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti	5 milioni / 30 milioni		10 milioni	Provincia

<p>Art.12 comma 1° Art.52 comma 2° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti non pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato</p>	<p>2 milioni /12 milioni</p>	<p>4 milioni</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.12 comma 1° Art.52 comma 2° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi</p>	<p>30 milioni / 180 milioni</p>	<p>60 milioni</p>	<p>Provincia</p>

Art.12 comma 1° Art.52 comma 2° D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato	4 milioni / 24 milioni	8 milioni	Provincia
Art.15	Mancata conservazione o mancato invio all'autorità competenti dei formulari di identificazione	500.000 / 3.000.000	1 milione	Provincia
Art.15 comma 1° D.Lgs. 22/97	Omessa o errata compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati	3 milioni /18 milioni	6 milioni	Provincia
Art.12 comma 1° D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del registro, ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	500.000 / 3 milioni	1 milione	Provincia

<p>Art.15 comma 1° Art.52 comma 4° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Compilazione formalmente incompleta o inesatta di formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute</p>	<p>500.000 / 3 milioni</p>	<p>1 milione</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.15 comma 1° Art.52 comma 4° D.Lgs. 22/97</p>	<p>Compilazione formalmente incompleta o inesatta dei dati riportati nella comunicazione al catasto, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute</p>	<p>500.000 / 3 milione</p>	<p>1 milione</p>	<p>Provincia</p>

Art.36 comma 5° Art.54 comma 2°	Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto dei Ministri Ambiente e Industria in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi	10 milioni / 60 milioni	20 milioni	Provincia
Art.38 comma 3° D.Lgs. 22/97	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli imballaggi e non si iscrivono al Consorzio	15 milioni / 90 milioni	30 milioni	Provincia
Art.38 comma 4° D.Lgs. 22/97	Utilizzatori di imballaggi che non provvedono al ritiro gratuito degli imballaggi secondari e terziari	15 milioni / 90 milioni	30 milioni	Provincia
Art.43 comma 1° D.Lgs. 22/97	Smaltimento in discarica degli imballaggi recuperati	10 milioni / 60 milioni	20 milioni	Provincia
Art.43 comma 3° D.Lgs. 22/97	Commercializzazione di imballaggi non conformi agli standards europei (da 1/1/98)	5 milioni / 30 milioni	10 milioni	Provincia

Art.43 comma 4° D.Lgs. 22/97	Immissione nel mercato di imballaggi non conformi alle concentrazioni massime di metalli previste dal Decreto	10 milioni/30 milioni	20 milioni	Provincia
Art.45 comma 1° D.Lgs. 22/97	Mantenere un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di quantità inferiore a litri 200, per oltre 30 giorni	5 milioni/30 milioni	10 milioni	Provincia
Art.50 comma 1°	Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	50.000 / 300.000	100.000	Unione della Valconca

<p>Art.50 comma Ibis Art.46 comma 5°</p>	<p>Dal 30 Giugno il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che non provvede alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) i veicoli e i rimorchi consegnatigli senza oneri a carico del proprietario entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario non comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e del rimorchio e consegna il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA</p>	<p>500.000 / 3.000.000</p>	<p>1 milione</p>	<p>Provincia</p>
--	---	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

<p>Art.51 comma 6bis</p> <p>Art.46 comma 6bis</p>	<p>I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore o i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto alla comunicazione al PRA</p>	<p>500.000 / 3.000.000</p>	<p>1 milione</p>	<p>Provincia</p>
<p>Art.51 comma 6bis</p> <p>Art.46 comma 6ter</p>	<p>Mancata annotazione sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs 285/92 degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti</p>	<p>500.000 / 3.000.000</p>	<p>1 milione</p>	<p>Provincia</p>

Art.51 comma 6 bis Art.46 comma 6 quater	Mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 6 bis e 6 ter dei responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 285/92 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4° del D.Lgs. 285/92.	500.000 / 3.000.000	1 milione	Provincia
---	---	----------------------------	------------------	------------------

Le violazioni penali

Riferimento	Violazione	Sanzione
Art.50 comma 2° D.Lgs. 22/97	Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di cui all' art. 14 3° comma, ovvero non procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero superare, anche in maniera accidentale i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli stabiliti con Decreto Interministeriale.	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito) IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE.
Art.51 comma 1° D.Lgs. 22/97	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33: - nel caso di rifiuti pericolosi - nel caso di rifiuti non pericolosi	- arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni - arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni. IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

Art.51 comma 2° D.Lgs. 22/97	Titolari di imprese o responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione all'art. 14, 1° e 2° comma, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	- arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 3° D.Lgs. 22/97	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata -nel caso di rifiuti non pericolosi -nel caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell' area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante del reato.	-arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni -arresto da uno a tre anni ed ammenda da £ 10 milioni a 100 milioni IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 4° D.Lgs. 22/97	Effettuazione di una delle attività di "gestione" dei rifiuti, in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	-le pene di cui ai commi 1°, 2°, e 3°, dell'art.51, sono ridotte della metà IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 5° D.Lgs. 22/97	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	-arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE
Art.51 comma 6° D.Lgs. 22/97	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione alle prescrizioni art. 45 (max. cinque giorni, per quantità superiori ai litri 200)	- arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da £ 5 milioni a 50 milioni IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

Art. 51 bis	Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2°	<ul style="list-style-type: none"> - arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 5 milioni a 50 milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97. - da un anno a due anni e ammenda da 10 milioni a 100 milioni se l'inquinamento è causato da rifiuti pericolosi.
Art. 53 comma 1° in relazione allegati II-III-IV della direttiva CEE 259/93 D.Lgs. 22/97	Effettuare traffico illecito di rifiuti Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto	<ul style="list-style-type: none"> - ammenda da £ 3 milioni a 50 milioni. Pena aumentata nel caso di rifiuti pericolosi IL REATO E' DI COMPETENZA PRETORILE

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 75

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.76

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione dell'Unione della Valconca periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. Il gestore del servizio, di concerto con l'Unione della Valconca, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.
3. Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio dell'Unione della Valconca e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 77

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- A) Imballaggi in genere;
- B) Contenitori vuoti;
- C) Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- D) Fogli di carta;
- E) Cassette, pallets;
- F) Accoppiati quali carta plastificata;
- G) Paglia e prodotti di paglia;
- H) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- D) Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile;
- L) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- M) Feltri e tessuti;
- N) Pelle e simil pelle;
- O) Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- P) Resine termoplastiche e termoindurenti;
- Q) Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- R) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- S) Materiali vari in pannelli;
- T) Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- U) Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro;
- V) Nastri abrasivi;
- Z) Cavi e materiale elettrico in genere;
- J) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- K) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- Y) Scarti dell' industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- X) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- W) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI

Vedi allegato D del D.Lgs. 22/1997

ALLEGATO C

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- A) Deposito sul o nel suolo;
- B) Trattamento in ambiente terrestre;
- C) Iniezioni in profondità;
- D) Lagunaggio;
- E) Messa in discarica specialmente allestita;
- F) Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- G) Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- H) Trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- I) Trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- L) Incenerimento a terra;
- M) Incenerimento in mare;
- N) Deposito permanente;
- O) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- P) Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- Q) Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.